

**CORTE COSTITUZIONALE; ORDINANZA N. 192/2010 (G.U., 1° s.s., n. 22 del 3 Giugno 2010).**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Previsione dell’azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione nonché determinazione regolamentare di specifici criteri e limiti alla risarcibilità del danno e al rimborso delle spese accessorie - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati - incidenza sul diritto di difesa ed eccesso di delega - Omessa specifica motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa descrizione della fattispecie - Mancata specifica individuazione della disposizione indubbiata - Omessa sperimentazione della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione. - Artt. 149 e 150 del d. lgsl. 209/2005 - Art. 9 del d.p.r. 254/2006 - Cost., artt. 3, 24 e 76; art. 4, comma 1, lett. b), della l. 229/2003.**

(1). È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d. lgsl. 209/2005 e dell’art. 9 del d.p.r. 254/2006, in riferimento agli artt. 2, 24 e 76 Cost., poiché il giudice rimettente ha omesso di specificare la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, di descrivere adeguatamente la fattispecie concreta e di sperimentare un’interpretazione conforme della normativa oggetto del giudizio di costituzionalità, che avrebbe permesso di escludere la fondatezza delle rilevate censure.

(2). Il d. lgsl. 209/2005 si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato in quanto soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza però escludere la possibilità che egli possa far comunque valere i suoi diritti secondo i principi generali della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.

Il giudice di pace di Prato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d. lgsl. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9 del d.p.r. 254/2006, *Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private*, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., con ordinanza 23 marzo 2009, in G.U., 1° s.s., n. 6 del 2010 (R.O. 12/2010).

Secondo il giudice rimettente le norme censurate violerebbero, anzitutto, l’art. 3 Cost. in quanto determinanti una irragionevole disparità di trattamento tra i danneggiati, assoggettandoli a trattamenti processuali differenti; in secondo luogo il giudice contesta la compatibilità della normativa indubbiata con l’art. 24 Cost., in quanto la norma regolamentare avrebbe previsto l’esclusione del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, limitandosi a garantire quelle relative alle consulenze medico - legali; infine, la normativa censurata violerebbe l’art. 76 Cost. perché il Governo avrebbe esorbitato dalla delega di cui all’art. 4, comma 1. della l. 229/2003 (legge di semplificazione 2001), non limitandosi ad un riassetto della disciplina assicurativa esistente e realizzando, invece, sostanziali innovazioni della stessa.

La Corte non addiviene ad una decisione nel merito, rilevando invece la manifesta inammissibilità della questione sottoposta al suo giudizio.

La Consulta osserva infatti che il giudice *a quo* ha mancato di motivare adeguatamente l'atto di promovimento del giudizio, non specificando a sufficienza né il fatto cui le norme censurate sarebbero applicabili, né le relative difese delle parti, con conseguente (inevitabile) inammissibilità della questione proposta<sup>1</sup>.

Quanto, poi, ad alcune argomentazioni che la Corte comunque brevemente dedica alle singole censure mosse dal rimettente, occorre rilevare, che, con riferimento all'esclusione del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, il giudice non ha esattamente identificato la norma oggetto del giudizio di costituzionalità. La Corte ritiene, ad ogni modo, che sia possibile individuarla «dal contesto dell'ordinanza» nell'art. 9 del citato d.p.r. 254/2006<sup>2</sup>; tuttavia, si tratta di una norma la cui applicabilità nel giudizio *a quo* non è specificamente e sufficientemente dimostrata dall'ordinanza di remissione e, oltretutto, essa è evidentemente una norma di rango secondario che non può essere sottoposta al giudizio della Corte<sup>3</sup>.

Infine, la Consulta, pur dichiarando l'inammissibilità (manifesta) della questione introdotta dal giudice di Prato, non manca di indicare – sulla scorta della propria precedente giurisprudenza sul punto – l'interpretazione conforme a Costituzione della normativa indubbiata che, ove accolta dal giudice *a quo*, permetterebbe la risoluzione della controversia principale: già in altre occasioni, infatti, la Corte aveva precisato che il codice della assicurazioni private, essendo ispirato alla logica di una maggiore garanzia del danneggiato, tende a rafforzare la sua posizione sostanziale e processuale senza però escludere l'esperibilità degli ordinari rimedi giurisdizionali volti a far valere la responsabilità civile del responsabile del fatto dannoso<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Specificamente in tema di risarcimento diretto, la Corte ha già sottolineato l'importanza del fatto che il giudice, nel sottoporre la questione di legittimità costituzionale alla Consulta, abbia cura di descrivere la fattispecie concreta in modo sufficientemente circostanziato; v. Corte cost., n. 85 del 2010; Corte cost., n. 201 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 2360; Corte cost., n. 191 del 2009, *Ibid.*, 2090; Corte cost., n. 441 del 2008, *Id.*, 2008, 5059. In termini più generali, sull'inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, per difetto di motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, v. Corte cost., n. 433 del 2008, *Ibid.*, 4893; Corte cost., n. 427 del 2008, *Ibid.*, 4857; Corte cost., n. 423 del 2008, *Ibid.*, 4830; Corte cost., n. 417 del 2008, *Ibid.*, 4798; Corte cost., n. 407 del 2008, *Ibid.*, 4727; Corte cost., n. 398 del 2007, *Ibid.*, 4645; Corte cost., n. 395 del 2008, *Ibid.*, 4634. V. anche, da ultimo, Corte cost., n. 154 del 2010, che dichiara la manifesta inammissibilità di una questione riguardante le medesime norme oggetto dell'ordinanza in commento e sollevata proprio dal giudice di pace di Prato.

<sup>2</sup> Non in ogni caso, infatti, la scarsa precisione nell'individuazione della disposizione indubbiata conduce direttamente all'inammissibilità della questione, ben potendo accadere che, al contrario, le norme siano comunque individuabili sulla base del contesto dell'ordinanza; v. Corte cost., n. 82 del 1989, in *Foro it.*, 1990, 1, 1146.

<sup>3</sup> In tal senso v. Corte cost., n. 440 del 2008, in *Giur. cost.* 2008, 5013; v. anche Corte cost., n. 197 del 2008, *Ibid.*, 2248; Corte cost., n. 48 del 2008, *Ibid.*, 727; Corte cost., n. 20 del 2008, in *Foro it.*, 2008, 1, 1393.

<sup>4</sup> La Corte ha già suggerito tale interpretazione dichiarando l'infondatezza dell'ennesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 cod. associazioni private, con Corte cost., n. 180 del 2009, in *Foro it.*, 2010, I, 782, con osservazione di A. PALMIERI. Sul punto v., in dottrina, G. U. RESCIGNO, *Quale criterio per scegliere una sentenza interpretativa di rigetto anziché una ordinanza di inammissibilità per mancato tentativo di interpretazione adeguatrice?*, in *Giur. cost.*, 2008, 3362. Peraltro la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in modo conforme a Costituzione costituisce un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che si affianca alla mancata o comunque carente motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza; v. Corte cost., n. 440 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 5013; v. anche Corte cost., n. 403 del 2008, *Ibid.*, 4708; Corte cost., n. 205 del 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 2741. V., in dottrina, A. CARDONE, *Ancora sulla dichiarazione di manifesta inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice del giudice a quo*, in *Giur. cost.*, 2002, 35; in tema di interpretazione conforme a Costituzione v., in dottrina, G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006.

